

Studio Legale
RICCI LIGUORI & PARTNERS
C.so Umberto I, 381 - Marigliano (NA)
Tel./Fax 081 8855399

TRIBUNALE DI NOLA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ART.

268 D.LGS. 14/2019

SGUEGLIA Ermanno (C.F. SGGRNN85P07E955O), nato a Marigliano (NA), il 07.09.1985, ivi residente alla via Vesuvio 6,

Ricorrente

con **SGUEGLIA Rosario** (C.F. SGGRSR55C09E955K), nato a Marigliano (NA), ivi residente alla via Vesuvio 6, il 09.03.1955

Assuntore

elettivamente domiciliati in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che li rappresenta e li assiste, giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dall'OCC presso l'Ordine dei Commercialisti di Nola, dott. Pasquale Errichiello, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora 110.

Gestore della Crisi

propone

la seguente liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019.

1) PREMESSA

Il ricorrente Sgueglia Ermanno versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, il debitore intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019 cd. "liquidazione

controllata del sovraindebitato" con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento Prot. n. (**Doc. 1**), l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'ODCEC di Nola, in persona del suo referente, ha nominato Gestore della Crisi il Dott. Pasquale Errichiello, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora 110.

2) I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

- **L'istante è attualmente disoccupato** e ha cessato la sua attività di imprenditore in data 17.01.2020, data della cancellazione dal registro delle imprese della propria ditta individuale denominata "EG TECHNOLOGY DI ERMANNO SGUEGLIA" (**Doc. 2-3-4**) e pertanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto la ditta individuale risulta essere cancellata dal registro delle imprese da più di un anno (**Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 1**);
- l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (**Requisito di ammissibilità ex art. 269, co. 2**);
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- sussiste una **situazione di insolvenza** manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di liquidazione.

3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dell'istante comprende altresì:

- SGUEGLIA Rosario, nato a Marigliano (NA), il 09.03.1955 (padre), imprenditore;

(Doc. 5).

4) LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

La composizione del debito dell'istante è la seguente:

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	PRIVILEGIO	N. Doc.
AMMINISTR. FIN. DIR. PROV.LE	37.629,81	Privilegio ex art. 2752 Co. 1 c.c.	6.1
INAIL	6.700,32	Privilegio ex artt. 2754 c.c. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n. 338 e art. 2778 n. 1 c.c	6.1
INPS	29.672,88	Privilegio ex art. 2754 c.c.	6.1
COMUNE DI MARIGLIANO	1.128,03	Privilegio ex art. 2752 Co. 4 c.c.	6.1
COMUNE DI NAPOLI	667,24	Chirografo	6.1
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	207,90	Chirografo	6.2
AMCO	9.883,20	Chirografo	7
AVV. CLAUDIO LIGUORI	3.475,58	Prededuzione	8
TOTALE	89.364,96		

5) MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

L'istante, fino al 2020, ha svolto l'attività di imprenditore, essendo titolare della ditta individuale EG TECHNOLOGY, operante nel settore impiantistica, creata il 20.02.2006.

L'impresa, dopo una naturale fase di startup, ha seguito un andamento regolare, che però non le ha mai consentito di raggiungere un grado di stabilità tale da consentirle di affrontare periodi di congiuntura negativa. Infatti nel biennio 2016-2017, in seguito ad una forte flessione economica, conseguenza degli effetti della crisi economica globale che ha colpito gravemente il settore dell'edilizia e dell'impiantistica, l'istante, resosi conto dell'antieconomicità della continuazione dell'attività di impresa, ha deciso di cancellare la sua ditta dal Registro delle imprese e interrompere la sua attività

imprenditoriale, anche al fine di non aggravare la sua condizione da sovraindebitamento (**Doc. 9**).

6) PATRIMONIO DEL DEBITORE

6.1 Patrimonio immobiliare

Il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e risiede insieme ai genitori (**Doc. 10**).

6.2 Patrimonio mobiliare

Il ricorrente è titolare di un C/C presso Banca Popolare di Bari, inattivo.

Il ricorrente è proprietario di un'auto tipo Fiat modello Panda, tg. DV740ZF, il cui valore può essere stimato in €. 4.000,00 (**Doc. 11**).

6.3 Reddito

Il ricorrente non percepisce alcun reddito.

7) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni (**Doc. 12**).

8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

Attualmente non è pendente alcun giudizio nei confronti di Sgueglia Ermanno.

9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Il ricorrente, per il proprio sostentamento, non sostiene alcuna spesa in quanto i genitori provvedono al suo fabbisogno, atteso il suo stato di disoccupazione. Alla luce dell'assenza di reddito, il ricorrente non può impegnarsi a versare alcunché in favore dei creditori e pertanto ricorrerà, ai fini dell'esdebitamento, all'apporto di risorse esterne.

10) ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

10.1 Attivo messo a disposizione dall'assuntore

Il padre del ricorrente Sgueglia Rosario **contribuirà** versando, in favore dei creditori, la somma di €. **15.000,00** entro 30 giorni dall'omologa del piano.

Tutto quanto ciò premesso, l'attivo destinabile alla procedura ammonta ad €. **15.000,00**.

La possibilità che risorse messe a disposizione da soggetti "terzi" alla procedura possano divenire oggetto di liquidazione giudiziale è confermata dalla più recente giurisprudenza. Sembra, infatti, ormai superato quell'orientamento giurisprudenziale, che, durante la vigenza della legge n. 3 del 2012, riteneva inammissibile l'accesso alla procedura della "liquidazione dei beni" in assenza di beni del debitore. Ciò risulta confermato da più sentenze:

- *"deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. "finanza esterna") (Tribunale di Parma, sentenza del 20.09.2023, n. 49).*
- E' ammissibile l'apertura della liquidazione controllata (nella specie, ad istanza del creditore, ex art. 268, comma 2, CCII) in carenza di beni o redditi, stante l'assenza di occupazione lavorativa del debitore (Tribunale di Milano, 12 gennaio 2023).
- È ammissibile l'apertura della procedura di liquidazione a favore di un soggetto privo di beni ma con la disponibilità di finanza esterna messa a disposizione dalla moglie (Tribunale di Bergamo, 3 aprile 2021).
- È ammissibile la richiesta di liquidazione avanzata da coniugi sovraindebitati, osservando che *"sarà possibile la soddisfazione del ceto ipotecario e chirografario solo grazie alla finanza esterna messa a disposizione dai figli del ricorrente e da un terzo"* (Tribunale di Varese, 20 aprile 2020).

Tutto quanto ciò premesso, Sgueglia Ermanno, *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

che il Tribunale di Nola, valutata l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 e ss. mm., provvedendo alla nomina del liquidatore ed all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, conferendo, ove ritenuto

possibile, l'incarico di liquidatore al professionista nominato dall'OCC presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola quale Gestore della Crisi, anche al fine di contenere le spese prededucibili.

Ai sensi del DPR 1151/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98,00.


Si allega:

1. nomina del Gestore della crisi;
2. visura storica EG Technology;
3. iscrizione collocamento;
4. dichiarazioni dei redditi:
 - 4.1 Unico 2020;
 - 4.2 Unico 2019;
 - 4.3 Unico 2018;
5. certificato di stato di famiglia;
6. ADER;
7. AMCO;
8. nota pro-forma Avv. Liguori;
9. redditi impresa;
10. visura catastale;
11. consultazione P.R.A.;
12. dichiarazione atti di straordinaria amministrazione;
13. estratto conto corrente Sgueglia Rosario;
14. relazione particolareggiata Dott. Pasquale Errichiello.


Con osservanza.

Marigliano, li data del deposito in cancelleria.


Ermanno Sgueglia




Rosario Sgueglia



avv. Claudio Liguori





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

TRIBUNALE DI NOLA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
(ex-Art. 269, comma 2 D. Lgs. 14/2019)


LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Di SGUEGLIA ERMANNO

Organismo di composizione delle crisi: Dott. Pasquale Errichiello

info@molissoepartners.it

Molisso & Partners STP SRL



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

INDICE

1. PREMESSE.....	3
1.1 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ARTT. 268 E SS. CCII. 3	
1.2 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA.....	4
1.3 PRESENZA DEI PRESUPPOSTI EX. ART. 2 CCII E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO	4
1.4 COMUNICAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE EFFETTUATE	5
2. L'IDENTITÀ DEL RICORRENTE E DI FAMILIARI CONVIVENTI	6
3. LA VERIFICA DELL'ASSENZA DELLE RAGIONI OSTATIVE OGGETTIVE O SOGGETTIVE	6
4. LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL DEBITORE.....	7
4.1 L'ATTIVO DEL SIG. _____ - IL PATRIMONIO (BENI E CREDITI PRESENTI E FUTURI) LIQUIDABILE	8
4.1.1 Beni immobili.....	8
4.1.2 Beni mobili registrati.....	8
4.1.3 Altri beni mobili.....	8
4.1.4 Disponibilità liquide ed eventuali crediti presenti e/o futuri.....	8
4.1.5 Importo messo a disposizione dei Creditori, finanzia esterna.....	9
4.2 IL PASSIVO DEL SIG. SGUEGLIA ERMANNO - CONSISTENZA TOTALE E ANALITICA INDEBITAMENTO	9
4.2.1 I costi della procedura e relativa graduazione - Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	9
4.2.2 Debiti ipotecari e altri debiti privilegiati	10
4.2.3 Debiti chirografari.....	10
4.2.4 Riepilogo passivo e graduazione dei debiti.....	11
5. RIEPILOGO ATTIVO E PASSIVO.....	13
6. LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA	13

info@mollissoepartners.it

MollissoePartners S.r.l.



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

PREMESSE

Il sottoscritto, dott. Pasquale Errichiello, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nola al n. 949 - Sezione A ed al registro dei revisori legali al n. 164660, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora n. 110 - Palazzo Gecos - (PEC pasqualeerrichiello@legalmail.it) è stato nominato in data 10/01/2023 dall'OCC - Ordine dei dottori Commercialisti di Nola, quale professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 268 CCII e per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento presentata dal sig. Sguelgia Ermanno, nato a Marigliano (NA) in data 07/09/1985, codice fiscale SGGRNN85P07E9550, residente in Marigliano (NA) alla via Vesuvio n. 6, domiciliato presso lo studio dell'avvocato Claudio Liguori in Marigliano (NA) al Corso Umberto I° n. 381, e-mail PEC: claudioliguori@legalmail.it. D'ora in poi anche solo "debitore" o "ricorrente".


L.1 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRA-INDEBITATO EX

ARTT. 268 E SS. CCII

Il ricorrente ha presentato richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della quale hanno predisposto ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovra indebitato ex artt. 268 e ss. CCII.

Il suddetto ricorso è corredato della seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

- elenco dei beni di proprietà e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Marigliano.

1.2 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA

Con riguardo alla dichiarazione di terzietà ed indipendenza, il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. o) CCII.

1.3 PRESENZA DEI PRESUPPOSTI EX. ART. 2 CCII E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO


Nel caso in esame ricorrono i presupposti dell'art. 2 CCII in quanto il ricorrente:

- risulta versare in uno stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c CCII e, per quanto utile parametro valutativo, anche dall'art. 6 della legge 27 gennaio 2012 n.3.

La condizione da sovraindebitamento è manifestata con inadempimenti i quali dimostrano che il ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Le principali cause dell'indebitamento del sig. Sgueglia Ermanno sono riconducibili alla circostanza che il soggetto dal 2020 non è più produttore di reddito personale. Agli inizi del 2006 il sig. Sgueglia Ermanno avviò attività imprenditoriale autonoma, costituendo una ditta con ragione sociale EG TECHNOLOGY, operante nel settore dell'impiantistica. Dopo anni





MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

di andamento regolare, negli anni 2016/2017 per effetto di un periodo di congiuntura negativa, per una crisi anche nel settore edile che è da traino per l'impiantistica, non è riuscito a mantenere una stabilità economica e per non aggravare la situazione di indebitamento, decise di cessare l'attività nel 2020.

Il ricorrente:


- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, titolo IV o nel capo IX, titolo V del CCII;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti disciplinati dai suddetti capi II o IX del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata).

1.4 COMUNICAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE EFFETTUATE

Lo scrivente professionista incaricato ha provveduto ad eseguire nei termini di legge le relative comunicazioni previste dall'art. 269, co. 3, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie:

- esame del ricorso avanzato dal debitore;
- richiesta degli estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER);
- richiesta all'Agenzia delle Entrate di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe finanziaria;
- richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- verifica dell'assenza di esecuzioni mobiliari/immobiliari in corso;

info@mollissoedipartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

- esame ultime dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d'imposta 2017 – 2018 e 2019;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, Comune di Marigliano;
- richieste delle precisazioni dei crediti.

2. L'IDENTITA' DEL RICORRENTE E DI FAMILIARI CONVIVENTI

Il ricorrente, sig. SGUEGLIA ERMANNO è residente in Marigliano (NA), in via Vesuvio n. [redacted]

6. Il nucleo familiare; oltre che dallo stesso ricorrente, è composto da:


- Sig. SGUEGLIA ROSARIO nato a Marigliano (NA) il 09/03/1955, c.f. SGGRSR55C09E955K, padre.
- Sig.ra [redacted] nata a [redacted] (NA) il [redacted] c.f. [redacted] madre.

3. LA VERIFICA DELL'ASSENZA DELLE RAGIONI OSTATIVE OGGETTIVE O SOGGETTIVE

Nell'esame della documentazione visionata del sig. Sgueglia Ermanno si è riscontrato che:

- L'istante è attualmente disoccupato e ha cessato la sua attività di imprenditore in data 17.01.2020, data della cancellazione dal registro delle imprese della propria ditta individuale "EG TECHNOLOGY DI ERMANNO SGUEGLIA";
- L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto consumatore (Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 1);

6



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

- attesa la pendenza di una procedura esecutiva individuale, si dichiara che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad €. 50.000,00 (**Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 2**);
- l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (**Requisito di ammissibilità ex art. 269, co. 2**);
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- sussiste una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Non risultano pertanto ragioni ostative oggettive e soggettive per l'ammissione all'ammissibilità della presente proposta di liquidazione.

4. LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL DEBITORE

Lo scrivente, tenuto conto di quanto previsto dall'ex art. 269 comma 2, eseguiti gli opportuni riscontri e accertamenti, di seguito riepiloga le attività, i debiti, nonché le spese correnti necessarie per il sostentamento del sig. Sgueglia Ermanno e della Sua famiglia.



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

4.1 L'ATTIVO DEL SIG. SGUEGLIA ERMANNO - IL PATRIMONIO (BENI E CREDITI PRESENTI E FUTURI) LIQUIDABILE

4.1.1 Beni immobili

Il sig. Sgueglia Ermanno non risulta proprietario di alcun bene immobile, come risulta dalle visure catastali. Con riguardo al bene immobile presso il quale il ricorrente ha stabilito la propria residenza, si precisa che lo stesso è di proprietà della mamma.

4.1.2 Beni mobili registrati

Il sig. Sgueglia Ermanno, dagli accertamenti effettuati presso il PRA, risulta proprietario di una Fiat Panda Tg DV740ZF, il cui valore può essere stimato in € 4.000,00.

4.1.3 Altri beni mobili

In merito ai beni/arredi presenti nell'immobile in cui risiede il sig. Sgueglia Ermanno, ha dichiarato che non sono di sua proprietà.

4.1.4 Disponibilità liquide ed eventuali crediti presenti e/o futuri

Il sig. Sgueglia Ermanno, è titolare di conto corrente presso la Banca Popolare di Bari ma risulta essere inattivo e senza disponibilità.

Il debitore non sostiene alcuna spesa poiché, come detto in precedenza, i suoi genitori provvedono al suo mantenimento, atteso il suo stato di disoccupazione. Pertanto ai fini dell'esdebitamento il debitore ricorrerà a risorse dell'Assuntore Sgueglia Rosario (padre).

Il sig. Sgueglia Ermanno dichiara che non esistono crediti presenti e/o futuri.

info@molissoepartners.it



info@molissoepartners.it

MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
 Dott. Pasquale Errichiello
 Dott. Domenico Perugino
 Dott.ssa Antonella Longobardo

4.1.5 Importo messo a disposizione dei Creditori, finanza esterna.

Il sig. Sgueglia Rosario, come sopra visto, in qualità di Assuntore mette a disposizione della procedura la somma di € 15.000,00 che sarà versata ai creditori entro 30 giorni dall'omologa della procedura. La somma totale messa a disposizione dei creditori pertanto ammonta ad € 15.000,00.

4.2 IL PASSIVO DEL SIG. SGUEGLIA ERMANNO - CONSISTENZA TOTALE E ANALITICA INDEBITAMENTO

Nelle seguenti tabelle sono state riportate le esposizioni debitorie del sig. Sgueglia Ermanno suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".


Si precisa che non sono state altresì conteggiate le passività maturande nel corso della procedura per spese di sostentamento del debitore e che verranno fronteggiate dallo stesso con le proprie entrate mensili.

4.2.1 I costi della procedura e relativa graduazione - Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., che risultano funzionali alla presentazione dell'istanza di accesso alla Procedura di liquidazione controllata, sono pari complessivamente ad euro 3.475,88, come di seguito dettagliate.

Descrizione	Importo in prededuzione	Importo in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc	Note
Avv.to CLAUDIO LIGUORI	3.475,58		
Totale spese prededuzione	3.475,58		

Molisso & Partners STP SRL - PIVA 09148451215
 Via Arcora, 110 (Palazzo Ge.cos.) - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) 80013
 Tel. 081.522.57.22 - Tel. 081.012.72.21



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

4.2.2 Debiti ipotecari e altri debiti privilegiati

Dall'esame della documentazione disponibile risulta come il sig. Sgueglia Ermanno sia debitore in via privilegiata per un importo complessivo pari ad euro 75.131,04, come di seguito riepilogato:

Descrizione	Importo in via ipotecaria	Importo in via privilegiata	Osservazioni
AMMINISTRAZIONE FIN. DIR. PROV.LE		37.629,81	Privilegio ex art. 2752 Co. 1 c.c.
INAIL		6.700,32	Privilegio ex artt. 2754 c.c. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n. 388 e art. 2778 n.1 c.c.
INPS		29.672,88	Privilegio ex art. 2754 c.c.
COMUNE DI MARIGLIANO		1.128,03	Privilegio ex art. 2752 Co. 4 c.c.
Totale		75.131,04	

4.2.3 Debiti chirografari

Il sig. Sgueglia Ermanno è debitore in via chirografaria per un importo complessivo di euro 10.706,23, come dettagliato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo in via chirografaria	Osservazioni
MCO	9.883,20	
COMUNE DI NAPOLI	667,24	
CIAA DI NAPOLI	207,90	
Totale	10.758,34	

mailto:molisso@molisso.com

MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
 Dott. Pasquale Errichiello
 Dott. Domenico Perugino
 Dott.ssa Antonella Longobardo


4.2.4 Riepilogo passivo e graduazione dei debiti

Alla luce di quanto sopra esposto, nel seguente prospetto è stato riepilogato il passivo del sig.

SGUEGLIA ERMANNO:

Par.	Descrizione (indicazione dei nominativi di cui ai precedenti paragrafi)	Importo in predeazione	Importo in privilegio	Importo in chirografo	Totale
	Avv.to CLAUDIO LIGUORI	3.475,58			3.475,58
	Totale debiti in predeazione	3.475,58			3.475,58
	AMMINISTRAZIONE FIN. DIR. PROV. LE		37.629,81		37.629,81
	INAIL		6.700,32		6.700,32
	INPS		29.672,88		29.672,88
	COMUNE DI MARIGLIANO		1.128,03		1.128,03
	Totale debiti in privilegio		75.131,04		75.131,04
	AMCO			9.883,20	9.883,20
	COMUNE DI NAPOLI			667,24	667,24
	CCIAA DI NAPOLI			207,90	207,90
	Totale debiti chirografari			10.758,34	10.758,34
	Totale debiti complessivi	3.475,58	75.131,04	10.758,34	89.364,96

Dagli accertamenti eseguiti e dalla documentazione messa a disposizione dal debitore, non emergono ulteriori debiti a carico dello stesso



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

Si osserva, inoltre, che a carico del debitore:


- non risultano protesti, non risultano carichi pendenti, ed il certificato del casellario giudiziale risulta negativo;
- non pendono istanze di fallimento;
- non risultano esecuzioni immobiliari e/o mobiliari in corso;
- non risultano ulteriori debiti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e dal sistema CRIF di informazioni creditizie;
- non risulta alcuna segnalazione dalla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca d'Italia

Conclusioni:

Le spese familiari non sono attualmente a carico del ricorrente essendo sprovvisto di reddito, il quale, tuttavia, mette a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, una somma di denaro sotto forma di finanza esterna dei familiari conviventi.

Qualora nel prossimo anno percepisse dei redditi, la parte ricorrente contribuirà proporzionalmente alla copertura delle spese per il mantenimento della famiglia, destinando interamente ai creditori le disponibilità liquide che si renderanno, nel caso, disponibili.

info@molissopartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

5 RIEPILOGO ATTIVO E PASSIVO

Nelle seguenti tabelle sono riepilogati i valori dell'attivo e del passivo oggetto del presente ricorso:

ATTIVO:

Descrizione	Importo
Apporto eventuale finanza esterna	15.000,00
Totale attivo	15.000,00

PASSIVO:

Descrizione	Importo
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	5.048,30
Debiti privilegiati	75.131,04
Debiti chirografari	10.758,34
Totale Passivo	89.364,96


6 LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

Il ricorrente, per il tramite dell'Avv. Claudio Liguori, ha trasmesso allo scrivente professionista esauriente documentazione ai fini della valutazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Oltre a ciò, lo scrivente ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di ulteriori informazioni.

Dall'esame di tutta la documentazione raccolta si può ragionevolmente concludere che la stessa sia completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di liquidazione controllata in esame.

Molisso & Partners S.p.A. - info@molissoepartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base


- dell'articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare;
- della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione

si può dunque

esprimere
una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e
ritenere
che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Lo scrivente rimane a disposizione dell'ill.mo Tribunale per i chiarimenti e/o le integrazioni della presente relazione che saranno ritenute necessarie.

molisso@molissoedpartners.it
molissoedpartners.it



MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso
Dott. Pasquale Errichiello
Dott. Domenico Perugino
Dott.ssa Antonella Longobardo

Si allega:

1. nomina del Gestore della crisi;
2. visura storica EG Technology;
3. iscrizione collocamento;
4. dichiarazioni dei redditi:
 - 4.1 Unico 2020;
 - 4.2 Unico 2019;
 - 4.3 Unico 2018;
5. certificato di stato di famiglia;
6. ADER;
7. AMCO;
8. nota pro-forma Avv. Liguori
9. redditi d'impresa;
10. visura catastale;
11. Libretto auto;
12. Dichiarazione atti di straordinaria amministrazione;
13. Estratto conto corrente Sguiglia-Rosario;
14. Ricorso ex art. 268 D. Lgs. 14/2019 dell'Avv. Claudio Liguori.

Con osservanza.

Casalnuovo di Napoli, lì data del deposito in cancelleria

Il Gestore della Crisi
dott. Pasquale Errichiello

R.G. 13/2023
LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 215-1/2023

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice rel.
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice

nel procedimento unitario n. RG 215-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

SGUEGLIA ERMANNO, nato a Marigliano il 07.09.1985 c.f. SGRN85P07E9550, residente in Marigliano (NA) alla via Vesuvio, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Liguori ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Marigliano, al Corso Umberto I, n. 381 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 22.11.2023 Sgueglia Ermanno ha presentato istanza per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente risiede in Marigliano e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

L'istante ha depositato una domanda di liquidazione e unitamente al ricorso è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI, come imposto dall'art 65 comma 2 CCI.

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Pasquale Errichiello, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, come previsto dall'art. 269 comma II CCII.



Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lettera c) CCII, inteso nel caso di specie come stato di crisi o di insolvenza del consumatore, giacché a fronte di una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, di circa euro 89.364,96, il ricorrente risulta disoccupato e con un patrimonio mobiliare costituito da una autovettura dal valore stimato di euro 4.000,00 e immobiliare assente.

In particolare, l'attivo disponibile della procedura, oltre il patrimonio mobiliare indicato, risulta costituito dalla finanza esterna pari ad euro 15.000,00 messa a disposizione dal sig. Sgueglia Rosario, padre del ricorrente.

Orbene, in relazione all'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni presenti e futuri e con previsione di apporto di finanza esterna, il Tribunale ritiene che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata (al pari, nel vigore della L 3/2012, della liquidazione del patrimonio) anche quando il debitore, metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. "finanza esterna"). Invero, milita in favore della tesi che ammette l'apertura della procedura anche in assenza di beni e redditi futuri la circostanza, che la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCII operato dall'art. 276 CCII, disposizione confermativa della circostanza che la liquidazione a carico del sovraindebitato può essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale.

Inoltre, se certamente deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata anche nella sola prospettiva dell'acquisizione di beni futuri, stante l'applicabilità alla stessa del principio di cui all'art. 142, comma 2, CCII in considerazione dell'identità di struttura e finalità della liquidazione dei beni ex lege 3/2012 (che tale principio espressamente prevedeva), non vi è ragione di escluderla quando la sopravvenienza è costituita da somme erogate da terzi senza obbligo di restituzione. Infatti, non appare revocabile in dubbio che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e dell'odierna liquidazione giudiziale (artt. 142 e 144 CCII), una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); neppure può ritenersi che mediante l'accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni il debitore riesca ad eludere la valutazione di meritevolezza, da ritenersi pur sempre necessaria, nei termini indicati dall'art 282 comma II CCII con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'esdebitazione cui l'accesso alla procedura liquidatoria è preordinato.



Tanto chiarito, il Tribunale ritiene che ricorrono, inoltre, i presupposti soggettivi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) e art. 268 comma 1 CCH, in quanto il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, trattandosi di ex imprenditore, titolare di società cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2020, con conseguente decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività ex art. 33 CCII e che risulta superato il limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00 relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria.

La domanda, pertanto, può essere accolta, ricorrendo i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

La nomina del liquidatore è effettuata ai sensi del disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, secondo il quale il liquidatore possa essere individuato nello stesso gestore nominato dall'OCC

PQM

Il Tribunale di Nola, visti gli artt. 268 e ss. CCII

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SGUEGLIA ERMANNO

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Gennaro Beatrice

NOMINA

liquidatore il dott. Pasquale Errichiello, già gestore della crisi

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII (che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna



azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE


- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della





procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.12.2023

Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente
dott. Gennaro Beatrice



